

Conferenza stampa

L'escalation della strategia di Herambiente e ConAmi verso la riapertura del lotto 3 della discarica Tre Monti.

Agosto 2019: Herambiente comunica alla Regione Emilia-Romagna l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato per motivazioni di carattere economico e di gestione dei rifiuti;

Settembre 2019: la Regione Emilia-Romagna incarica l'avvocato Franco Mastragostino (per 6.000 euro) di interpretare la sentenza del Consiglio di Stato e valutare la strategia per la sua riapertura;

Ottobre 2019: l'avvocato Mastragostino consegna la propria relazione e contestualmente Herambiente emette un bando di gara di carattere esplorativo per un valore di 3.053.845,38 euro, Iva esclusa, per "l'esaurimento della capacità residua della discarica stimata in maniera indicativa e non vincolante per il committente pari a 197.000 ton";

Novembre 2019: Herambiente scrive a ConAmi esplicitando le motivazioni del bando (oltre a indicare le criticità del contratto in scadenza al 31/12/2019) "garantire la prosecuzione delle attività di abbancamento dei rifiuti";

Dicembre 2019-Febbraio 2020: Avvio delle conferenze dei servizi, ultima il giorno 7 febbraio 2020, dove seguire le indicazioni suggerite dall'avvocato Mastragostino e in particolare valutare dialogo e strategia con il Mibact per superarne il parere negativo.

Quanto elencato è supportato da evidenze documentali allegate.

Da questo quadro appare evidente che Herambiente ha sollecitato la Regione sul da farsi con la sopraelevazione rimasta a metà, in quanto aveva già abbancato 178.000 tonnellate di rifiuti, delle 375.000 previste dall'autorizzazione regionale, deposito però indebito viste le due sentenze dei tribunali amministrativi che hanno ritenuto tale autorizzazione non valida. La Regione ha dunque incaricato e pagato con soldi pubblici un avvocato per interpretare la già chiarissima sentenza del Consiglio di Stato e il suddetto avvocato ha "magicamente avuto l'ardire di interpretare" in modo "elusivo" tale sentenza suggerendo di completare la sopraelevazione con le 197.000 tonnellate mancanti. Coerenza e rispetto della sentenza avrebbero invece voluto che venissero addirittura rimosse le tonnellate già depositate.

A questo punto Herambiente, forte dell'appoggio della Regione, ha avviato i passi per procedere con l'abbancamento di altre tonnellate. Ha così fatto un bando per la movimentazione dei rifiuti e la Regione ha avviato l'iter istituzionale.

Il Comitato si chiede a che titolo Herambiente si stia muovendo: è scaduto il contratto e la concessione e ricordiamo che l'antitrust ha ben evidenziato come l'attuale rapporto ConAmi-Herambiente sia lesivo delle regole di mercato (concorrenza). Comunque voglia muoversi ConAmi anche per il post mortem della discarica è necessario che avvii le dovute procedure (bando) per ricercare nel mercato l'operatore tecnicamente ed economicamente più efficace.

Per quanto riguarda poi la Regione, in campagna elettorale Bonaccini ha pubblicamente dichiarato che la discarica Tre Monti è un capitolo chiuso, forse non sapeva nulla di quello che gli succedeva sotto il naso? O erano parole da campagna elettorale tanto che già il giorno dopo le elezioni, ovvero il 27 gennaio, è partita la lettera per la convocazione della conferenza dei servizi?

Sia noto a tutti che il Comitato Vediamoci Chiaro perseguirà in ogni sede azioni di questo tipo lesive dell'interesse pubblico. Ai cittadini interessa la tutela della salute (del piano di sorveglianza sanitaria tanto decantato al convegno pubblico di giugno 2019 non vi è più traccia) e tutela dell'ambiente e delle economie agricole e turistiche di tutta l'area vasta.

Per rispondere nel merito all'illogicità di quanto definito dall'Avvocato Mastragostino copiamo e incolliamo il parere preliminare dello studio legale Ceruti (avv. Matteo Ceruti).

"Fondamentalmente il parere parte dal presupposto pregiudiziale che l'impianto risulti a tutt'oggi "strategico" nella politica regionale sui rifiuti (pag.2), formulando conseguentemente ogni suggerimento utile al "superamento" del parere negativo della Soprintendenza (pag. 5). In ragione di questa impostazione pregiudiziale, non viene evidentemente in alcun modo considerata l'ipotesi del rigetto del progetto.

E così, pur affermando del tutto condivisibilmente che, alla luce della giurisprudenza sul punto, risulta indispensabile un nuovo "reale confronto dialettico" tra amministrazioni interessate (pag. 6), dall'altro però, si viene a smentire questa corretta impostazione per cui, da un lato, si invitano gli enti che verranno nuovamente chiamati in conferenza di servizi a riportarsi ai pareri "già favorevolmente espressi" (pag. 5) e, dall'altro, si suggerisce all'amministrazione regionale di esprimere le motivate ragioni per "contrastare il parere negativo a suo tempo espresso dal MiBACT" (pag. 9).

Opinabile appare anche la tesi espressa nel parere che il significativo mutamento del progetto originario (limitandolo alla sola sopraelevazione) non costituirebbe una variante sostanziale, ma un mero "dato di fatto su cui legittimamente è possibile proseguire il procedimento".

Non vengono infine considerate tutte le ulteriori questioni poste con i motivi dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti in appello (tra cui: 4° motivo di ricorso di primo grado: violazione dell'art. 24, comma 9 bis, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 15-bis l.r. 9/1999 in relazione all'omesso riavvio della procedura partecipativa a seguito del frazionamento progettuale; 5° motivo di ricorso di primo grado: eccesso di potere per plurima violazione del procedimento - violazione degli artt. 13 e 15-bis della l.r. 9/1999 - ulteriore violazione dell'art. 24, comma 9 bis, d.lgs. 152/2006; 6° motivo di ricorso di primo grado: violazione dell'art. 5 e dell'allegato g del d.p.r. 357/1997 - violazione dei contenuti minimi prescritti dalla d.g.r. Emilia Romagna 1191/2007 - eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità manifesta in relazione alla vinca; 7° motivo di ricorso di primo grado: violazione dell'art. 21 ed allegato vii al d.lgs. 152/2006 - eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione all'omessa valutazione delle possibili alternative ed all' "opzione zero"; 8° motivo di ricorso di primo grado: violazione dell'art. 4 e dell'allegato vii del d.lgs. 152/2006 - eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione all'impatto del progetto sulla salute pubblica; 9° motivo di ricorso di primo grado: eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta in relazione all'omessa considerazione della situazione di contaminazione dell'area a seguito del cedimento del sistema profondo di captazione del percolato) su cui il Giudice amministrativo non si è pronunciato ma che rimangono sul tappeto e che risulterebbe cautelativo che fossero esaminate dagli enti interessati.

Comitato Vediamoci Chiaro